

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1988

che fissa il livello delle forniture di prodotti siderurgici CECA di origine spagnola sul resto del mercato comunitario, Portogallo escluso

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(88/640/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare il protocollo n. 10,

su parere conforme del Consiglio,

considerando che in base al protocollo n. 10 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica spagnola e alla dichiarazione comune su detta industria, le forniture sul mercato comunitario di prodotti siderurgici CECA di origine spagnola devono essere soggette nel 1988 a restrizioni quantitative;

considerando che spetta alla Commissione, in applicazione del punto 6, lettera a), primo comma del protocollo n. 10, fissare il livello di queste forniture previo parere conforme del Consiglio;

considerando che ai termini del paragrafo 3, lettera a), primo comma di detta dichiarazione comune, il livello delle forniture deve essere compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione spagnola e le previsioni sull'evoluzione del mercato comunitario;

considerando che, d'altra parte, è opportuno mantenere le correnti tradizionali di scambio tra la Spagna e il resto della Comunità, Portogallo escluso, valutate in base alle forniture spagnole effettuate negli anni presi come anni di riferimento nel quadro delle relazioni siderurgiche tra la Comunità e la Spagna anteriormente all'adesione di quest'ultima;

considerando che complessivamente la forniture di prodotti siderurgici CECA di origine spagnola sul resto del mercato comunitario, Portogallo escluso, durante l'anno 1987 sono state di 935 000 t;

considerando che ai termini del punto 6, lettera a), secondo comma del protocollo n. 10 queste forniture devono essere liberalizzate alla fine del regime transitorio e che, per ottenere una transizione armoniosa, il livello di tali consegne può essere aumentato prima della fine di questo regime;

considerando che la Spagna si è impegnata a realizzare un piano di ristrutturazione della sua industria siderurgica volto a ridurre la produzione massima possibile di quest'ultima a 17 250 000 all'anno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le forniture di prodotti siderurgici CECA di origine spagnola sul resto del mercato comunitario, Portogallo escluso, durante l'anno 1988 non possono superare 1 100 000 t.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1988.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente